



Berna, il

Destinatari:

Governi cantionali
Governo del Principato del Liechtenstein

**Ordinanze relative alla legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp):
apertura dell'indagine conoscitiva**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) avvia un'indagine conoscitiva sulle ordinanze relative alla legge federale del 28 settembre 2012¹ per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp). Nel quadro di questa indagine vi invitiamo a presentare il vostro parere in merito.

Situazione iniziale

La LEp è stata adottata dal Parlamento il 28 settembre 2012. Contro la nuova legge è stato indetto il referendum. La legge è stata approvata nella votazione popolare del 22 settembre 2013. Il presente avamprogetto della normativa d'esecuzione della LEp conclude i lavori di revisione relativi alla legge sulle epidemie. Il diritto d'esecuzione della legge precisa l'orientamento di base della legislazione sul piano pratico.

Struttura e concezione del diritto d'esecuzione

Il diritto d'esecuzione della legge è strutturato come segue:

- *Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (ordinanza sulle epidemie):* questa ordinanza disciplina tutte le applicazioni concrete della legge ad eccezione delle autorizzazioni per i laboratori (cfr. ordinanza successiva). Essa riprende la maggior parte dei contenuti della vigente ordinanza d'applicazione del 1970 della legge sulle epidemie, adeguandosi alle attuali esigenze. Il fatto di riassumere i contenuti finora disciplinati in diverse ordinanze del Consiglio federale in un'unica ordinanza generale corrisponde a un'esigenza determinata dalla prassi.
- *Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia:* questa ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione per laboratori di microbiologia di cui all'articolo 16 LEp. Il disciplinamento di questi due ambiti in un'ordinanza separata è giustificato dalla presenza di numerosi allegati concernenti aspetti specifici della regolamentazione e dal fatto che sarà applicata dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
- *Ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano:* questa ordinanza definisce le singole osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere

¹ FF 2012 7201



umano, che i medici devono dichiarare alle istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e ai laboratori. Essa definisce i criteri legati alla dichiarazione, in particolare le scadenze e i contenuti, e stabilisce per quali osservazioni vanno dichiarati i referti negativi. Questa normativa sostituisce la vigente ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori.

Accertamenti in corso relativi a singoli articoli

Per non ritardare l'avvio dell'indagine conoscitiva, sono parallelamente in corso accertamenti interni all'Amministrazione in relazione all'articolo 32 dell'ordinanza sulle epidemie (Provvedimenti di prevenzione nei centri per richiedenti l'asilo). Deve ancora essere chiarita la ripartizione delle competenze tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale della migrazione.

Scadenzario

Il decreto del Consiglio federale sull'entrata in vigore della nuova legge sulle epidemie e delle relative ordinanze d'esecuzione è previsto per la primavera 2015. Secondo la pianificazione attuale, la legge e le ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.

Gli avamprogetti delle ordinanze, il rapporto esplicativo e l'elenco dei destinatari sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet, da dove possono anche essere scaricati:

<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

<http://www.bag.admin.ch/epg>

Vi invitiamo a inviarci le vostre eventuali osservazioni entro e non oltre il

10 ottobre 2014.

Per farci pervenire il vostro parere, vi chiediamo cortesemente di utilizzare il formulario in formato Word, disponibile agli indirizzi sopra indicati, e d'inviarlo ai indirizzi

epivision@bag.admin.ch e dm@bag.admin.ch

Se non vi fosse possibile, potete evidentemente inviarci il vostro parere anche in forma cartacea al seguente indirizzo:

**Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione malattie trasmissibili
Casella postale
3003 Berna**



Per domande sull'indagine conoscitiva potete scrivere all'indirizzo email o a quello postale summenzionati, oppure rivolgervi al segretariato della Divisione malattie trasmissibili dell'UFSP (tel. 031 323 87 06).

Ringraziandovi sin d'ora per la vostra preziosa collaborazione, vi porgiamo distinti saluti.

Alain Berset
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetti delle ordinanze e rapporto esplicativo (i, f, d)
- Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva